



**UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**  
*Regione Sardegna*

**Ill.mo Prefetto**

Ex Agenzia per i Segretari Comunali e Provinciali  
P.zza Repubblica n. 28  
09125 Cagliari

**Al Sindaco**  
**Alla Giunta**  
Comune di Ozieri

**Oggetto: Segnalazione in ordine all'adozione della deliberazione della Giunta Comunale N. 91 del 24 aprile 2012 del Comune di Ozieri (SS), avente ad oggetto "Problematiche organizzative e gestionali connesse alla vacanza della sede di Segreteria Generale e alla scadenza degli incarichi dirigenziali. DIRETTIVE".**

**L'U.N.S.C.P.- SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA**

**Premesso:**

- che l'art. 97, c. 1, del Testo Unico sugli Enti Locali - D.Lgs. 267/2000 testualmente recita "Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98";
- che il comma 5 del medesimo articolo 97 prevede "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento";
- che l'art. 15 del Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, approvato con D.P.R. 465/1997, al comma 3 statuisce "In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e **deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data**";
- che sulla base delle citate disposizioni, che non lasciano margini di alcuna discrezionalità, il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali ha adottato la delibera n. 150 del 15.7.1999, che determina, tra l'altro la procedura per la nomina del segretario titolare ed individua i provvedimenti relativi alla mancata copertura delle sedi vacanti;

**Ricordato** che con legge 122/2010, di conversione del decreto legge 78/2010, l'AGES è stata soppressa e ad essa è succeduto a titolo universale il Ministero dell'interno, e, a livello locale territoriale, le Prefetture dei Capoluoghi di Provincia;

**Visto**, inoltre, l'art. 135 del D.lgs. 267/2000 che disciplina, tra l'altro, le competenze del Ministero dell'Interno "quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni..."

**Accertato che** la Segreteria Generale del Comune di Ozieri risulta vacante dal 1° gennaio 2012, in esito al collocamento a riposo del già titolare, Dr. Nino Spanu, con pari decorrenza, e che non è stata avviata, né tantomeno conclusa, la procedura di nomina del segretario titolare entro i previsti centoventi giorni, e che la pubblicizzazione della vacanza della sede è avvenuta, in data 4 maggio 2012, mentre la Giunta in data 24.04.2012 ha adottato la deliberazione n. 91 richiamata in oggetto, in corso di pubblicazione dal 02.05.2012, con la quale: "nelle more del perfezionamento della procedura di individuazione, assegnazione e nomina del nuovo Segretario Generale, e comunque non oltre la data del **30.06.2012**, le relative funzioni..... continueranno ad essere assicurate dalla dott.ssa Maura Anna Cossu, Vice Segretario Generale....";

**Considerato** che, alla luce della normativa vigente in materia e della giurisprudenza prevalente, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ozieri, n. 91 del 24 Aprile 2012, esecutiva ai sensi di legge risulta palesemente illegittima e quindi nulla per:

- **Violazione del termine perentorio di 120 giorni** quale limite della attività di supplenza riconosciuta in capo al Vice Segretario;
- **Incompetenza assoluta dell'organo deliberante**, in quanto ai sensi dell'art. 99, primo comma, DLGS. 267/2000, "il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano il Segretario...*OMISSIS*".
- **Violazione di legge**, in quanto la Dr.ssa Cossu Maura Anna appone la firma in qualità di Segretario Generale, con evidente abuso di titolo, considerato che la stessa non è iscritta all'albo dei Segretari comunali e Provinciali, il che, peraltro, avviene in numerosi Comuni della Sardegna, le cui funzioni vicarie vengono svolte dal Vicesegretario;

Evidenziate le irregolarità sopracitate, la nullità derivata degli atti deliberativi di Giunta e Consiglio, adottati dall'Ente, dopo la scadenza del termine per la nomina del Segretario comunale, (120 giorni), l'omissione del Sindaco, nonché la nullità di ogni altro eventuale atto posto in essere dalla Dr.ssa Cossu Maura Anna nelle c.d. funzioni vicarie;

**Visti** gli art. 136 e 142 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

### **Chiede**

- All'Ill.mo Prefetto di Cagliari di intervenire, d'ufficio, affinché, ripristinato il rispetto della normativa sui Segretari Comunali e Provinciali, vengano ristabilite le condizioni necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle attività comunali;
- Alla Giunta Comunale del Comune di Ozieri affinché proceda alla revoca in autotutela della deliberazione n. 91 del 24.04.2012, che si allega in copia.

**Per la Segreteria Regionale  
U.N.S.C.P.**